



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che, all’articolo 1, comma 1, prevede l’istituzione, per il 10 febbraio di ogni anno, del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra e delle vicende del confine orientale dell’Italia;

RITENUTO di dover procedere alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato di coordinamento per le celebrazioni del «*Giorno del ricordo*» che, con approccio multidisciplinare, consenta il coordinamento dell’azione di governo e delle iniziative di ciascuna amministrazione interessata, anche attraverso il contributo degli enti e degli organismi della società civile direttamente coinvolti, con l’adozione di proposte condivise e l’individuazione di tematiche appropriate al fine di diffondere la conoscenza delle vittime delle foibe e dell’esodo forzato di tanti italiani cacciati dalle terre istriane, giuliane e dalmate e di sensibilizzare le giovani generazioni sui quei tragici fatti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022 con il quale il dottor Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2022 con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stato delegato alla firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DECRETA

## Art. 1

*(Costituzione del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del «Giorno del ricordo»)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Comitato di coordinamento per le celebrazioni del «Giorno del ricordo»” - (di seguito Comitato), con il compito di assicurare un’efficace e coordinata programmazione delle iniziative e delle cerimonie proposte ed organizzate dalle singole Amministrazioni in occasione del «Giorno del ricordo», al fine di conservare la memoria e promuovere la conoscenza della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale; il Comitato ha il compito, altresì, di assicurare un’efficace e coordinata programmazione delle iniziative promosse dalle singole Amministrazioni per valorizzare il contributo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia allo sviluppo sociale e culturale dei territori dell’Adriatico orientale e per preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti sul territorio nazionale e all’estero.

## Art. 2

*(Composizione del Comitato)*

1. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto da:
  - il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;
  - un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale;
  - un rappresentante del Ministero dell’Interno;
  - un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  - un rappresentante del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
  - un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca;
  - un rappresentante del Ministero della Cultura.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Il Comitato è altresì composto da rappresentanti designati dalle seguenti Associazioni, Società, Fondazioni e Comitati:
- un rappresentante dell'Associazione delle Comunità Istriane;
  - un rappresentante dell'Associazione Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in esilio;
  - un rappresentante dell'Associazione Italiani di Pola e Istria - Libero Comune di Pola in esilio;
  - un rappresentante dell'Associazione Fiumani italiani nel mondo - Libero Comune di Fiume in esilio;
  - un rappresentante dell'Associazione Nazionale Dalmata;
  - un rappresentante dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD);
  - un rappresentante dell'Associazione per la Cultura fiumana istriana e dalmata nel Lazio;
  - un rappresentante del Comitato 10 febbraio.
  - un rappresentante della Fondazione Eugenio Dario e Maria Rustia Trainee;
  - un rappresentante dell'Istituto Regionale per la Cultura istriano-fiumana-dalmata (IRCI);
  - un rappresentante della Lega Nazionale;
  - un rappresentante della Società Dalmata di Storia Patria;
  - un rappresentante della Società di Studi fiumani - Archivio Museo Storico di Fiume;
  - un rappresentante della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria;
  - un rappresentante dell'Unione degli Istriani.
3. Ai componenti del Comitato, nominati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non spetta alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese di missione per i componenti stabilmente residenti fuori Roma.

Art. 3  
(Durata del Comitato)

1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data del presente decreto.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 4

(Segreteria del Comitato)

1. Il Comitato si avvale del supporto di una segreteria assicurata dall'Ufficio del Segretario Generale.

Art. 5

(Oneri)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 08 FEB 2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOIATO AL N. 636

Roma, 13/2/23

IL REVISORE

D. Lu. Molinari

IL DIRIGENTE